



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 44 .

Del, 26 GEN 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e successivi)

VISTE la comunicazioni del Comando Stazione di Foce Sele del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 5834 del 11.2.2008 e del Comando Polizia Municipale prot. n. 3745 del 26.1.2008., redatte a seguito di sopralluogo congiunto, dalle quali si rileva che la sig. MIELE GIOVANNA, nata a Capaccio (SA) il 15.3.1972 ed ivi residente alla Via Eliseo n. 8/b, ha posto in essere in località Eliseo di Gromola, in agro del Comune di Capaccio, sul terreno riportato in catasto al foglio 12, particelle 2024 e 2108, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in opere di ristrutturazione di un fabbricato abusivo, atte a creare una abitazione di 5 vani, ammobiliata ed in uso.

L'edificio ha dimensioni di m 8 x 8,80 e altezza alla gronda di m 3,20 circa.

Con struttura in muratura portante, copertura a due falde con orditure in ferro e manto di lamiera coibentate.

Capannone agricolo della dimensione di m 20,00 x 10,00 x 5,00 di altezza alla gronda con copertura a due falde con lamiere grecate, chiusure verticali in blocchi di lapilcementato fino ad una altezza di m 3, pavimentato con massetto in cls.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: zona "E1 agricola di pianura";

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e che il carattere di stabilità e l'uso dato alle stesse risulta essere destinato a soddisfare esigenze durature nel tempo e quindi esorbitano la definizione di pertinenzialità e sono quindi soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Alla Sig.ra MIELE GIOVANNA, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristi-

no dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, MIELE GIOVANNA, innanzi generalizzata, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando Stazione di Foce Sele del Corpo Forestale dello Stato.
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO

